

COMUNE DI CONFENZA
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 24 del 10-04-2021

OGGETTO: Approvazione tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale - Canone Patrimoniale Unico - anno 2021.

L'anno duemilaventuno, addì dieci del mese di aprile alle ore 11:00, previa l'esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la Presidenza del Sindaco **ZANOTTI FRAGONARA MICHELE** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale Dott.**Fazia Mercadante Umberto**

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti-Assenti
ZANOTTI FRAGONARA MICHELE	SINDACO	P
DELLA TORRE FRANCESCO	VICE SINDACO	P
VANDONE MATTIA	ASSESSORE	A
Totale		2 Presenti 1 Assenti

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: Approvazione tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale - Canone Patrimoniale Unico - anno 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, prevedendo, al comma 3-bis dell'art.106 il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;

DATO ATTO che con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che con D.L. 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle Imprese e agli Operatori economici, di Lavoro, Salute e Servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19” (c.d. “Decreto Sostegni”), è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

VISTO l'articolo 1, commi 816-847, della legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021:

- del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
- e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

RICORDATO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite la TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), l'ICP (imposta comunale sulla pubblicità) e il DPA (diritto sulle pubbliche affissioni), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

CONSIDERATO, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10-04-2021 con la quale è stato approvato il relativo Regolamento;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del nuovo canone ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

VERIFICATO che il numero degli abitanti al 31 dicembre 2020 nel Comune di Confienza era pari a 1571 residenti per cui il Comune risulta classificato tra Comuni con popolazione fino a 10.000 e le tariffe standard e le tariffe base di legge da applicarsi corrispondono alle seguenti:

tariffa standard annuale, art. 1, comma 826 Legge 160/2019:	€. 30,00
tariffa standard giornaliera, art. 1, comma 827 Legge 160/2019:	€. 0,60
tariffa forfettaria, art. 1, comma 831 Legge 160/2019:	€.
1,50	

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento adottare le tariffe per l'applicazione di detti canoni per l'anno 2021, in modo da assicurare un gettito almeno pari a quello conseguito dal TOSAP, dalla ICP, dal DPA, che sono sostituiti dal nuovo canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, ai sensi dell'art. 1, comma 817 della su citata Legge 160/2019;

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle tariffe applicate nel 2020 alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede

che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i Comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.8.2000, 267;
- il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, con annesso catalogo delle attività, che individua le funzioni e le attività fondamentali assegnate ai singoli servizi;

SENTITI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.49, 1° e 2° comma, del D.LGS. 18/08/2000 N.267, di cui all'allegata attestazione;

Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi voluti dalla legge;

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. DI DARE ATTO che le tariffe standard di base per la deliberazione delle tariffe da applicarsi nel Comune di Confienza sono quelle dei Comuni fino a 10.000 abitanti e corrispondono alle seguenti:

- tariffa standard annuale, art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa standard giornaliera, art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60.

3. DI DARE ATTO che la tariffa forfettaria da applicarsi nel Comune di Confienza per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, è quella dei Comuni fino a 20.000 abitanti e corrisponde alla seguente:

- tariffa forfettaria, art. 1, comma 831 Legge 160/2019: € 1,50.

4. DI APPROVARE le tariffe per l'anno 2021 del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali – Canone Patrimoniale Unico - riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione dell'ICP, della TOSAP, del DPA, abrogati dalla Legge 160/2019,

art. 1, comma 847.

5. DI DARE ATTO che i minimi di Canone comunque dovuto o rimborsabile, le modalità e i termini di versamento sono disciplinati nel Regolamento Comunale approvato con atto consiliare n. 3 del 10-04-2021.

SUCCESSIVAMENTE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di C.C. 24 del 10-04-2021 avente per oggetto: “Approvazione tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale - Canone Patrimoniale Unico - anno 2021.”

Visto l’articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti esprimono:

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA)

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata, con riguardo all’assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to ANNACHIARA NEBBIA)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Umberto Fazia Mercadante

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune il 20-05-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, lì 20-05-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Umberto Fazia Mercadante

Nello stesso giorno 20-05-2021 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente Verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 20-05-2021 ai sensi dell'Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Umberto Fazia Mercadante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 20-05-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Umberto Fazia Mercadante